



no, facendo obbligo all'impiegato stesso di prestare servizio durante il periodo di preavviso, nell'intesa che egli fosse eserne, a sua richiesta, esonerato, senza diritto alla corrispondente indennità e che, ove non si attinga a tale condizione, sia disposto il suo licenziamento in tronco.

Il Consiglio approva.

c) Aiutante Sig. Crescenzo Mambro.

Il consigliere Donati riferisce che l'a. iutante Sig. Mambro Crescenzo, già in congedo straordinario con retribuzione dal 1° al 5 settembre 1945 ottenne, con decorrenza dal 6 settembre e fino al 28 novembre 1945, un congedo straordinario senza retribuzione, a norma dell'art. 24 del contratto collettivo di lavoro.

Al termine del congedo, il Mambro, che si era recato a Rocca di Brandro (Napoli), non riprendeva servizio e all'invito rivolto gli di presentarsi in ufficio rispondeva con lettera del 15 dicembre chiedendo una aspettativa di sei mesi.

Con telegramma del 31 dicembre 1945, gli veniva comunicata la impossibilità di